

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
10. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	
10.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA	
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):	
– ART. 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni: (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3121)	37,17
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . .	37,17
10.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	
– CONSUMI INTERMEDI (1)	8,40
– INVESTIMENTI FISSI LORDI (2)	4,62
	3,78
TOTALE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI . . .	45,57

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
11. MINISTERO DELLA DIFESA	
11.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA	
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:	
– articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352) TAB C	0,04
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . .	0,04
11.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	1.811,82
– CONSUMI INTERMEDI (1)	1.145,75
– INVESTIMENTI FISSI LORDI (2)	666,07
TOTALE MINISTERO DELLA DIFESA . . .	1.811,85

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 25 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
12. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	
12.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA	
Legge n. 267 del 1991: attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:	
— ART. 1, comma 1: attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413/p, 1414, 1415; 2.1.2.1.- Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 1467; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482) TAB C . . .	1,21
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:	
— ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)	50,00
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:	
— ART. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200) TAB C	0,23
Decreto legislativo n. 454 del 1999: riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 199, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 2083) TAB C	0,50
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):	
— ART. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p)	103,55
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . .	155,49

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
12.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	2,90
– CONSUMI INTERMEDI (1)	2,72
– INVESTIMENTI FISSI LORDI (2)	0,18
TOTALE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI . . .	158,38

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
13. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	
13.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA	
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052) TAB C	0,13
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:	
— ART. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100) TAB C	1,43
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):	
— ART. 145, comma 87: contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche (7.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3237)	6,46
Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali:	
— ART. 5, comma 5: Spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli (7.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3234)	2,58
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):	
— ART. 46: Fondo investimenti (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - cap. 7370)	80,90

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
<p>Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca:</p> <p>(2.2.3.2 - Impianti sportivi - cap. 7155; 2.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7300; 3.2.3.3 - Patrimonio librario statale - cap. 7466; 3.2.3.7 - Patrimonio librario non statale - cap. 7595; 4.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7832; 5.2.3.2 - Informatica di servizio - cap. 8082; 6.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - capp. 8319, 8326, 8327, 8328, 8329; 6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - cap. 8339; 8.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8668; 9.2.3.2 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8786; 10.2.3.6 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8960)</p>	17,08
<p>Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):</p> <p>— ART. 4, comma 162: Contributi straordinari al Teatro dell'Opera di Genova (7.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3231) .</p>	2,50
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . .	111,07

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
13.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	23,50
– CONSUMI INTERMEDI (1)	23,00
– INVESTIMENTI FISSI LORDI (2)	0,50
TOTALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI . . .	134,57

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
14. MINISTERO DELLA SALUTE	
14.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA	
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:	
— ART. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412) TAB C	0,26
Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:	
— ART. 36, comma 14 (3.1.2.13 - Informazione e prevenzione - capp. 3430, 3431)	19,91
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2 comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457) TAB C	
	0,23
Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca:	
(3.2.3.2 - Ricerca scientifica - cap. 7214)	0,25
Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche:	
(4.2.3.4 - Prevenzione del randagismo - cap. 7330)	3,00
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . .	23,65

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
14.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	7,90
– CONSUMI INTERMEDI (1)	7,13
– INVESTIMENTI FISSI LORDI (2)	0,77
TOTALE MINISTERO DELLA SALUTE . . .	31,54

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . .	1.632,68
TOTALE STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	2.480,19
– TOTALE CONSUMI INTERMEDI	1.598,35
– TOTALE INVESTIMENTI FISSI LORDI	881,85
– TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE . .	150,00
TOTALE RIDUZIONI DI SPESA . . .	4.262,87

(A.C. 5137 – Sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE***All'articolo 1:*

al comma 4, al capoverso « 3 », è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti »;

al comma 11, le parole: « spesa per consumi intermedi » *sono sostituite dalle seguenti:* « spesa per l'acquisto di beni e servizi » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire il contenimento dei costi e la tempestiva attivazione delle procedure di razionalizzazione della spesa pubblica connessi allo svolgimento dell'attività di formazione di cui al presente comma, ai fini dell'inquadramento economico dei docenti del ruolo previsto dall'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, nominati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 301 del 2000, non si tiene conto degli emolumenti accessori in godimento per incarichi o attività svolte al momento dell'inquadramento per opzione ».

All'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: « pari allo 0,25 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « pari allo 0,30 per cento » *e le parole:* « e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi » *sono soppresse.*

*All'articolo 5:**al comma 1:*

all'alinea, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto- legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 »;

alla lettera a), numero 1), le parole: « entro il 10 dicembre 2004 » *sono sostituite dalle seguenti:* « tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004 »;

alla lettera c), le parole: « entro il 10 dicembre 2004 » *sono sostituite dalle seguenti:* « tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004 »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.

2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.

2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell'oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004.

2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004 ».

Alla Tabella n. 1:

nella parte relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono soppresse le seguenti voci:

« Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca: (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario — cap. 7561);

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario — cap. 7562) »;

nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la cifra: « 892,30 » è sostituita dalla seguente: « 889,30 »;

nel totale del Ministero dell'economia e delle finanze la cifra: « 1.205,00 » è sostituita dalla seguente: « 1.202,00 »;

nella parte relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono soppresse le seguenti voci:

« Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca: (25.2.3.3 — Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica — cap. 8971);

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (25.2.3.3 — Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica — cap. 8968) »;

nel totale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la cifra: « 34,01 » è sostituita dalla seguente: « 30,58 »;

nella parte relativa al Ministero dell'interno, è soppressa la seguente voce:

« Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca: (2.2.3.6 — Altri interventi enti locali — cap. 7254) »;

nel totale del Ministero dell'interno la cifra: « 53,10 » è sostituita dalla seguente: « 50,82 »;

nella parte relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è soppressa la seguente voce:

« Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.10 — Parchi nazionali e aree protette — cap. 7227; 2.2.3.13 — Mezzi navali ed aerei — cap. 7351; 3.2.3.5 — Interventi per Venezia — capp. 7675; 7676; 6.2.3.2 — Difesa del suolo — cap. 8531) »;

nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la cifra: « 274,23 » è sostituita dalla seguente: « 252,99 »;

nel totale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la cifra: « 289,07 » è sostituita dalla seguente: « 267,84 »;

nella parte relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è soppressa la seguente voce:

« Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.5 — Opere varie — cap. 7162; 3.2.3.9 — Opere varie — cap. 7512; 4.2.3.15 — Opere varie — cap. 7980; 5.2.3.14 — Opere varie — cap. 8220) »;

nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la cifra: « 91,20 » è sostituita dalla seguente: « 3,15 »;

nel totale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la cifra: « 235,48 » è sostituita dalla seguente: « 147,43 »;

nella parte relativa al Ministero delle comunicazioni:

alla voce: « Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000): art. 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni; (4.1.2.5 – Radiodiffusione televisiva locale – cap. 3121) », *la cifra:* « 37,17 » è *sostituita dalla seguente:* « 18,59 »;

nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero delle comunicazioni la cifra: « 37,17 » è *sostituita dalla seguente:* « 18,59 »;

nel totale del Ministero delle comunicazioni la cifra: « 45,57 » è *sostituita dalla seguente:* « 26,99 »;

nella parte relativa al Ministero per i beni e le attività culturali:

è inserita la seguente voce:

« Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (8.2.3.2. – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 8642): 18,59 »;

è soppressa la seguente voce:

« Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca; (2.2.3.2 – Impianti sportivi – cap. 7155; 2.2.3.3. – Patrimonio culturale non statale – cap. 7300; 3.2.3.3 – Patrimonio librario statale – cap. 7466; 3.2.3.7 – Patrimonio librario non statale – cap. 7595; 4.2.3.3 – Patrimonio culturale non statale – cap. 7832; 5.2.3.2 – Informatica di servizio – cap. 8082; 6.2.3.3 – Patrimonio culturale non statale – capp. 8319; 8326; 8327; 8328; 8329; 6.2.3.4 – Patrimonio culturale statale – cap. 8339; 8.2.3.3 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8668; 9.2.3.2 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8786; 10.2.3.6 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8960) »;

nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali la cifra: « 111,07 » è *sostituita dalla seguente:* « 112,58 »;

nel totale del Ministero per i beni e le attività culturali la cifra: « 134,57 » è *sostituita dalla seguente:* « 136,08 »;

nella parte relativa al Ministero della salute, è soppressa la seguente voce:

« Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.4 – Prevenzione del randagismo – cap. 7330) »;

nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero della salute la cifra: « 23,65 » è *sostituita dalla seguente:* « 20,65 »;

nel totale del Ministero della salute la cifra: « 31,54 » è *sostituita dalla seguente:* « 28,54 »;

nel totale generale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 1.632,68 » è *sostituita dalla seguente:* « 1.494,63 », *e nel totale generale delle riduzioni di spesa la cifra:* « 4.262,87 » è *sostituita dalla seguente:* « 4.124,82 ».

(A.C. 5137 – Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Interventi correttivi di finanza pubblica).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° luglio 2004, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle altre: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

1. 19. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3;

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con

modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.

4. All'articolo 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola « riservata » è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da « senza indicazione » a « riservata » sono sostituite dalle seguenti: « indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate ».

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.

6. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da « relativamente » a « precedente ».

1. 81. Visco, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

- 1. 131.** Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Burtone.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

alla voce: « legge 468/78 - Art.9, comma 1-ter - Fondo di riserva », sostituire la cifra: « 180,00 » con la seguente: « 280,00 »;

alla voce: « D. Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate », sostituire la cifra: « 80,62 » con la seguente: « 110,62 »;

alla voce: « D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio », sostituire la cifra: « 13,94 » con la seguente: « 28,94 »;

alla voce: « D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle dogane », sostituire la cifra: « 11,30 » con la seguente: « 16,30 ».

- 1. 70.** Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.

- 1. 69.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

- 1. 21.** Giordano, Russo Spina.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

- 1. 202.** Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 1.

- * **1. 71.** Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 1.

- * **1. 132.** Burtone.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

- a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;

b) iscritti alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;

c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

1a. La retribuzione sociale di cui all'articolo 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.

1b. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1c. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corrispondenza della retribuzione sociale.

1d. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

1e. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

1f. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a 520 euro per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'istituto nazionale di statistica.

1g. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

1h. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1i. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

1j. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 della presente legge che siano affittuari della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programma-